



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"**  
**82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)** Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 📠 Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T  
*DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107*  
*Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016*  
e-mail : [bnic85700t@istruzione.it](mailto:bnic85700t@istruzione.it) - sito web : [www.icsangiorgiodelsannio.edu.it](http://www.icsangiorgiodelsannio.edu.it) - P.E.C. : [bnic85700t@pec.istruzione.it](mailto:bnic85700t@pec.istruzione.it)

Circolare n. 106

San Giorgio del Sannio, 27 gennaio 2025

A tutto il Personale  
In servizio a Tempo Determinato  
Loro Sedi

Al D.S.G.A.

Al sito WEB

Agli Atti

Oggetto: Integrazione Circolare n. 88 del Dirigente Scolastico del 16 dicembre 2024  
Prot. n. 6983/U

Il Dirigente Scolastico, ad integrazione della propria circolare n. 88 del 16/12/2024 trasmette, in allegato alla presente invito dell'URS Campania prot. n. 1904 del 10/01/2025.  
La nota 1904 è parte integrante della su indicata circolare n. 88 pubblicata al sito web.  
La presente integrazione, con la pubblicazione al sito web ha valore di notifica per i destinatari.  
Si allega anche la circolare n. 88.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*Prof.ssa Anna POLITO*

*Firma Autografa  
sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti  
dell'art.3, c. 2, D.l.vo  
39/1993)*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

---

**Ai Dirigenti Scolastici  
Scuole statali di ogni ordine e grado  
Della Regione Campania  
LORO SEDI**

**Oggetto: contenzioso volto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per il personale a tempo determinato**

Al fine di prevenire e contenere il notevole aumento del contenzioso giuslavoristico promosso dal personale docente a tempo determinato in servizio presso codeste Istituzioni scolastiche e volto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, si rammenta alle SS. LL. che è obbligo del datore di lavoro invitare tempestivamente tutto il personale in servizio, anche a tempo determinato, a fruire delle ferie, prestando particolare attenzione ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Recentemente, infatti, la Corte di Cassazione, ribadendo il proprio orientamento già consolidato, ha affermato che: *'..... il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.'* (sent. 16715/24) così fornendo alla normativa nazionale - di cui al D.L. n. 95/2012 conv. in L. 135/2012 e alla Legge n. 228 del 2012 (art. 1 comma 54, 55 e 56) - un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea (art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.).

Si invitano, pertanto, le SS. LL. a diffondere apposita circolare sulla fruizione delle ferie da parte dei docenti a tempo determinato inserendovi l'invito di cui sopra.





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"**

**82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)** Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 📠 Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

*DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 Luglio 2015, n. 107*

*Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016*

e-mail : [bnic85700t@istruzione.it](mailto:bnic85700t@istruzione.it) - sito web : [www.icsanggiorgiodelsannio.edu.it](http://www.icsanggiorgiodelsannio.edu.it) - P.E.C. : [bnic85700t@pec.istruzione.it](mailto:bnic85700t@pec.istruzione.it)

**Circolare n. 88**

San Giorgio del Sannio, 16 dicembre 2024

**A Tutti gli Insegnanti a tempo determinato**

**Al D. S. G. A**

*Al sito web*

*Agli Atti*

**Oggetto: Modalità di fruizione delle ferie del personale docente a tempo determinato.**

**VISTO** l'Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) il quale recita: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica";

**VISTO** il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall'art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) il quale recita: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

**VISTO** l'art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 il quale recita: "Art. 38 Ferie 1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: "15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.";

VISTA l'ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715/2024;

VISTA la Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019/21 che testualmente recita: "In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.

In considerazione di quanto premesso con la presente, tutto il personale a tempo determinato è invitato a presentare domanda volontaria di ferie per tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche stabilite dal calendario regionale ed eventualmente dal Consiglio d'Istituto, nonché nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate), pena la perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Si forniscono le seguenti indicazioni operative:

**1. Periodi di fruizione: I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:**

*I. vacanze natalizie;*

*II. vacanze pasquali;*

*III. ponti e festività;*

*IV. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).*

**2. Ferie durante l'attività didattica: E' possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:**

*I. le ferie devono essere state maturate;*

*II. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.*

**3. Docenti con contratto fino al 30 giugno:**

*I. Devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;*

*II. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.*

**4. Docenti con contratto fino al 31 agosto: Non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.**

**5. Supplenti brevi e saltuari: Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.**

**Comunicazione importante: sentenza della Cassazione e implicazioni per i docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno.**

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie, l'istituto non può assegnarle automaticamente; come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell'informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Si invita – alla luce di tutto questo - il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*F.to Prof.ssa Anna POLITO*

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)*